

**STUDIO LEGALE****AVV. ROSELLA CRISTANTIELLO & AVV. ANTONIO BUONO****TRIBUNALE DI BARI****SEZIONE FALLIMENTARE*****RICORSO AI SENSI DEGLI ARTT. 7/7-bis e 8, L. 27.1.2012 N. 3******CON ISTANZA DI SOSPENSIONE EX ART. 12 bis, comma 2, L. 27.1.2012 N. 3******PIANO DEL CONSUMATORE E PROCEDURA EX ART. 14 quaterdecies, L. n.******3/2012***

Per i sig.ri **Cavone Giovanni** (Cod. Fisc. CVN GNN 66C13 A662P), nato a Bari (BA) il 13.3.1966, e la sig.ra **Vitucci Angela** (Cod. Fisc. VTC NGL 73D58 A662U), nata a Bari il 18.4.1973 entrambi residenti in Bari (BA) alla via R. Ciusa n. 25, rappresentati e difesi giusta mandato in calce al presente atto dagli avv.ti **Rosella Cristantiello** (Cod. Fisc. CRS RLL 85B61 A662S) e **Antonio Buono** (Cod. Fisc. BNU NTN 88E26 L109Y), ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Rosella Cristantiello in Casamassima (Ba) alla via Conversano n. 90, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni dalla cancelleria ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: [rosellacristantiello@pec.it](mailto:rosellacristantiello@pec.it), [avvocatoantonibuono@legalmail.it](mailto:avvocatoantonibuono@legalmail.it)

**- Ricorrenti -****PREMESSO CHE**

I sig.ri Cavone Giovanni e Vitucci Angela

➤ si trovano in stato di crisi da sovraindebitamento *ex art. 6 comma 2 lett. a) L. n. 3/2012*, vale a dire "... *in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di*

**STUDIO LEGALE**  
**AVV. ROSELLA CRISTANTIELLO & AVV. ANTONIO BUONO**

*adempierlo regolarmente*"; non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo 1 della Legge n. 3/2012;

- non hanno fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, ai procedimenti di cui al Capo 1 della Legge n. 3/2012;
- rivestono la qualifica di consumatori in quanto soggetti persone fisiche *“che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta [..]”* (art. 6, comma 2, lettera b).
- non hanno subito per cause a loro imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis della L. n. 3 del 2012;
- hanno presentato domanda per la nomina di un Professionista per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla Legge n. 3/2012 agli O.C.C. al fine di accedere ad una delle procedure previste dalla citata Legge (**Doc. 1**);
- l’O.C.C. istituito presso l’Ordine dei Commercialisti e Revisori Contabili di Bari ha nominato, ex art 15, comma 9, L. n. 3/2012, il Professionista con funzioni di O.C.C. il dott. Nicola Bisceglie con studio in Bari alla Via Luca De Samuele Cagnazzi n. 40 (**Doc. 2**). Al medesimo è stato affidato il compito di procedere all’Ente incaricato della Riscossione e agli uffici fiscali, nonché di predisporre la relazione contenente il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché il giudizio sulla fattibilità del piano come proposto.



Alla luce di tutto quanto sopra esposto, i sig.ri Cavone Giovanni e Vitucci Angela, come in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliati

**STUDIO LEGALE**  
**AVV. ROSELLA CRISTANTIELLO & AVV. ANTONIO BUONO**

**DEPOSITANO**

**LA SEGUENTE PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE**

- A) Premessa
- B) Competenza dell'Occ del circondario del Tribunale di Bari;
- C) Situazione familiare;
- D) Cause del sovraindebitamento e situazione economico finanziaria attuale;
- E) Procedure esecutive pendenti;
- F) Assenza di atti del debitore impugnati dal creditore;
- G) Situazione patrimoniale e reddituale;
- H) Spese necessarie per il sostentamento della ricorrente;
- I) Contenuto della proposta di piano del consumatore;
- L) Conclusioni

**ESPONE**

**A) PREMESSA**

L'art. 7, comma 1, della L. n. 3/2012 e successive modifiche prevede che il debitore, in stato di sovraindebitamento può proporre, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfacimento dei crediti sulla base di un piano che preveda:

**STUDIO LEGALE**  
**AVV. ROSELLA CRISTANTIELLO & AVV. ANTONIO BUONO**

Il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili *ex art. 545 c.p.c.* e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali;

Scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi;

L'indicazione di eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.

Gli istanti intendono presentare un piano di composizione della crisi di sovraindebitamento *ex artt. 7 e 7 bis L. 3/2012* con l'obiettivo di soddisfare parzialmente i propri creditori mediante la formulazione della miglior proposta possibile, per usufruire del beneficio dell'esdebitazione, permettendo così agli stessi di poter finalmente (c.d. *fresh start*), cominciare a porre le basi per un futuro più sereno.

La proposta deve soddisfare i requisiti imposti dalla legge e indicati dagli art. 7 e 7-bis e nello specifico, oltre a quanto già sopra dichiarato, limitatamente al piano del consumatore, viene richiesto che i debitori non abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o con la volontà di frodare i creditori. A ciò si aggiunga che la Legge n. 176/2020 ha soppresso il periodo della precedente formulazione dell'art. 7, che prevedeva la necessaria convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria (*"E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della"*



## STUDIO LEGALE

AVV. ROSELLA CRISTANTIELLO & AVV. ANTONIO BUONO

crisi”). Ad ogni buon conto, nel caso che ci occupa non sussistono creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca.

Orbene, la ratio della norma, detta anche “salva suicidi” si rinviene nell’offrire una nuova possibilità a soggetti sovraindebitati, sussistendo alcune condizioni previste dalla legge. L’obiettivo primario è quello di permettere a soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali previste e regolamentate dalla legge fallimentare di ristrutturare i propri debiti anche attraverso proposte di adempimento dei debiti in misura inferiore all’importo originario.

Ulteriormente, non può tacersi che, con la menzionata riforma del dicembre del 2020, è stato introdotto l’art. 7-bis della Legge n. 3/2012 che ha introdotto le procedure di esdebitazione familiari, secondo il quale *“1. I membri della stessa famiglia possono presentare un’unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. 2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76. 3. Le masse attive e passive rimangono distinte. 4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo. [...]”*



**STUDIO LEGALE**  
**AVV. ROSELLA CRISTANTIELLO & AVV. ANTONIO BUONO**

**B) COMPETENZA DELL'OCC DEL CIRCONDARIO DEL  
TRIBUNALE DI BARI**

Come è ben noto, ai fini della determinazione della competenza dell'Occ e del Tribunale competente ad essere investiti della procedura, occorre far riferimento a quanto prescritto dall'art. 9, comma 1, della L. n. 3/2012, secondo cui *"La proposta di accordo è depositata presso il Tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore."*

Sulla scorta di quanto appena premesso, è evidente la competenza dell'Organismo di Composizione della Crisi adito, poiché avente sede nel circondario del Tribunale di Bari, luogo in cui si trova la residenza dei sig.ri Cavone e Vitucci sita per l'appunto in Bari (Ba) alla via R. Ciusa, n. 25 così come attestato dal certificato di residenza prodotto (**Doc. 3**).



**C) SITUAZIONE FAMILIARE**

Il nucleo familiare dei ricorrenti è composto, come risulta dall'allegato stato di famiglia, dai sig.ri Cavone Giovanni e Vitucci nonché dai due figli, Luca Cavone, nato a Bari il 2.10.2001 di anni 19 e Olga Cavone, nata a Bari il 13.3.2005 di anni 16 (**Doc. 4**). Tra i soggetti facenti parte il nucleo familiare dei ricorrenti, l'unico soggetto che percepisce una retribuzione è il

**STUDIO LEGALE**  
**AVV. ROSELLA CRISTANTIELLO & AVV. ANTONIO BUONO**

sig. Cavone Giovanni, il quale svolge l'attività lavorativa di autista presso la Società Apulia Trasporti con sede legale in Rutigliano (Ba) alla Strada Provinciale Rutigliano Adelfia.



**C) CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO DEL  
NUCLEO FAMILIARE DEGLI ISTANTI -OMESSA O  
ERRATA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO**

La situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti trova la sua genesi alla fine dell'anno 2013/inizio 2014, allorquando i figli dei sig.ri Cavone e Vitucci cominciavano ad accusare i primi gravi problemi di salute; tali urgenti necessità hanno comportato l'esborso di ingenti somme di denaro e di conseguenza l'impossibilità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte. In tale periodo, poi, il ceto bancario ha concesso ai coniugi Carone e Vitucci numerosi finanziamenti prevalentemente utilizzati, peraltro, al fine di estinguere delle pregresse posizioni debitorie con gli stessi Istituti di credito, evidentemente omettendo o errando la valutazione del merito creditizio della famiglia Cavone.

**a) Sulle vicende familiari.**

Verso la fine dell'anno 2013 e l'inizio dell'anno 2014, il figlio maggiore Luca veniva colpito da una persistente forma di Dermatite desquamativa impetiginizzata atopica con complicazioni quali colite e gastrite (**Doc. 5**), una patologia che ha costretto i ricorrenti ad

**STUDIO LEGALE****AVV. ROSELLA CRISTANTIELLO & AVV. ANTONIO BUONO**

affrontare un vero e proprio calvario di vari mesi e ad effettuare numerose visite mediche presso strutture specializzate affrontando spese impreviste che hanno pesato sul budget familiare già evidentemente esiguo in considerazione dell'unica entrata familiare costituita dalla retribuzione del sig. Cavone Giovanni.

A ciò si aggiunga che nel corso dell'estate del 2014, la figlia minore Olga Cavone iniziava a manifestare i primi segni del sorgere di una grave patologia psichiatrica di cui a tutt'oggi risulta affetta e nello specifico: *“crisi di agitazione psicomotoria ed evoluzione verso organizzazione patologica di personalità di tipo schizotipico”* che comporta disturbi da *“disregolazione dell'umore dirompente, disturbi da deficit d'attenzione/iperattività, manifestazione combinata, epilessia focale idiopatica dell'infanzia a punte centro-temporali, disturbo aspecifico dell'apprendimento, problematiche socio-ambientali”* (si vedano verbali della commissione medica dell'INPS allegati **Doc. 6**).

Per tale patologia la minore è stata dichiarata *“invalida e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. n. 18/80)”* e le è stata così riconosciuta una indennità di accompagnamento mensile pari ad **€ 520,00** interamente dedicata al sostentamento della figlia Olga (**Doc. 7**). La patologia summenzionata, oltre ad avere un notevole impatto a livello psicologico sulla famiglia Cavone-Vitucci, comporta un importante impegno economico derivante non solo dalle spese mediche specialistiche di cui la minore Olga necessita, ma anche dalle spese indispensabili per accontentare la piccola, la quale se non assecondata nelle sue richieste quotidiane può manifestare istinti autolesionistici causando danni a sé stessa e agli altri.



**STUDIO LEGALE**  
**AVV. ROSELLA CRISTANTIELLO & AVV. ANTONIO BUONO**

Nel corso del 2019, stante l'impossibilità dei genitori di provvedere con le sole proprie forze e conoscenze alle esigenze della piccola Olga, la quale, per le sue condizioni di salute e i suoi gesti autolesivi, necessitava di costante e specialistico monitoraggio, veniva adito il Tribunale dei Minorenni, il quale affidava la minore ai Servizi Sociali di Bari Municipio 3 e collocava quest'ultima presso la Comunità Arcadia di Molfetta (**Doc. 8**).

Nonostante le quotidiane cure e terapie poste in essere dal personale sanitario della Comunità Arcadia, nel mese di agosto u.s. i gesti autolesivi della piccola Olga hanno raggiunto il culmine tanto da attentare alla propria vita al solo fine di ottenere il trasferimento in altra struttura. A seguito di tale episodio, Olga veniva ricoverata presso il Policlinico di Bari Reparto di Psichiatria venendo dimessa esclusivamente in data 1.10.2021 per trasferimento in altra struttura individuata dai Servizi Sociali nell'Istituto "Sorriso" di Giugliano di Napoli.

Le vicende familiari sopra descritte evidenziano lo stato di necessità in cui la famiglia Cavone versava nel corso degli anni e in cui versa tutt'ora, le quali, unitamente ai redditi familiari esigui della famiglia Cavone, avrebbero dovuto essere oggetto di attenta analisi da parte degli Istituti di credito al fine di verificare il merito creditizio dei sig.ri Cavone e Vitucci.

**b) Sull'omessa/errata valutazione del merito creditizio della famiglia Cavone.**

Dalla documentazione offerta in atti, si evince che il sig. Cavone Giovanni, il 24 ottobre del 2011, data in cui quest'ultimo percepiva una reddito imponibile pari a € 21.842,00 pari a un reddito mensile medio pari a € 1.820,17 (**Doc. 9**), sottoscriveva un contratto di finanziamento con la Findomestic Banca S.p.A. dell'importo di **€ 46.839,00 da rimborsare**

**STUDIO LEGALE****AVV. ROSELLA CRISTANTIELLO & AVV. ANTONIO BUONO**

in n. 84 rate mensili di € 632,00 (Doc. 10) che, proprio a causa delle serie problematiche di salute dei figli, non riusciva ad onorare regolarmente dalla fine del 2013. Ulteriormente, dall'analisi delle informazioni presenti nella centrale rischi (Doc. 11) della Banca d'Italia comunicate dalla Findomestic Banca S.p.A. nel corso del rapporto, emergere che sino all'aprile del 2013 il rapporto risultava *in bonis* e regolarmente pagato (stato del rapporto: "*Rapp non contestati-diversi da crediti scaduti ristrutturati e/o sconfinanti*"), successivamente veniva ceduto alla Florence SPV S.r.l., la quale non comunicava alcunché al ridetto archivio informatizzato, sinché la Banca Ifis S.p.A. (ora Ifis Npl S.p.A.) senza alcuna comunicazione preventiva circa la ridetta cessione, segnalava un utilizzato pari a € 55.406,00 e un accordato pari a € 0, evidenziando l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto o, diversamente, una omessa indicazione dell'importo accordato.

Successivamente, la Compass Banca S.p.A. concedeva i seguenti prestiti:

1) un "*prestito personale rimborsabile mediante cessione pro-solvendo del quinto della retribuzione*" del 26.3.2014, dell'importo di € 7.330,59 da rimborsarsi in n. 60 rate mensili di € 170,00 cadauna (totale dovuto dal consumatore € 10.200,00) (Doc. 12), con il quale veniva effettuata una **estinzione parziale mediante il versamento di € 3.000,00 su un residuo capitale ben superiore, di un precedente finanziamento concesso sempre dalla Compass Banca S.p.A. nel corso del 2012 da rimborsarsi in rate mensili da € 526,24 cadauna.** In concreto, quindi, su una somma erogata con il prestito mediante cessione del quinto dello stipendio del 26.3.2014 di € 7.330,59, € 3.000,00 venivano "restituiti" alla Compass Banca

**STUDIO LEGALE**  
**AVV. ROSELLA CRISTANTIELLO & AVV. ANTONIO BUONO**

S.p.A. per effettuare la ridetta estinzione parziale, mentre l'importo della rata mensile per il prestito del 2012 si riduceva ad € 467,71 (**Doc. 13**). Difatti, quindi a fronte di una riduzione di € 50,00 ca mensile della rata del prestito concesso nel 2012, il sig. Cavone Giovanni si obbligava a versare la somma di € 170,00 mensile per rimborsare il nuovo prestito personale mediante cessione delle quote del quinto dello stipendio.

2) prestito personale del 5.9.2014 (**Doc. 14**) richiesto a causa della crisi di liquidità in cui versava la famiglia Cavone. Nonostante le condizioni reddituali del nucleo familiare non consentissero una siffatta ulteriore operazione (famiglia composta da 4 componenti, monoreddito con retribuzione mensile netta di € 2.000,00 ca.), la Compass Banca S.p.A. concedeva al sig. Cavone e alla sig.ra Vitucci in qualità di coobbligata (senza reddito) un finanziamento dell'importo di **€ 32.415,00** da rimborsare in n. **84 rate mensili da € 540,00**.

\*\*\*

In estrema sintesi, su un reddito medio mensile di € 2.000,00 (€ 24.000,00 su base annua), il sig. Cavone Giovanni nel corso del 2014, in piena difficoltà economica a causa delle condizioni di salute dei figli e in uno stato che può ben essere definito di necessità in considerazione del bisogno di avere liquidità sufficiente per il sostentamento della propria famiglia, vedeva vincolate le proprie entrate su quantificate per l'importo di **€ 1.328,24**, con un reddito residuo utilizzabile pari ad € 671,76 valore che si attesta evidentemente al di sotto della soglia di povertà stabilita dall'Istat per un nucleo familiare di 4 componenti di **€ 1.207,74** (**Doc. 15**) nonché di quella stabilita dall'art. 14 *quaterdecies* della L. n. 3/2012.

**STUDIO LEGALE**  
**AVV. ROSELLA CRISTANTIELLO & AVV. ANTONIO BUONO**

A ciò deve poi aggiungersi che nel corso del 2016 e successivamente nel 2018 la Credem S.p.A. concedeva al sig. Cavone Giovanni una cessione del quinto dello stipendio e una delegazione di pagamento per una debitoria complessiva pari ad **€ 51.383,00** (dato facilmente rilevabile dalle buste paga del sig. Cavone) (**Doc. 16**) da rimborsarsi rispettivamente in n. 120 e 108 rate mensili dell'importo di € 196,00 e di € 258,00. Tale ulteriore concessione di credito, se ha inizialmente offerto ai ricorrenti una soluzione alla crisi di liquidità causato dallo stato di necessità in cui versavano, ha anche pacificamente assottigliato la quota mensile disponibile per i bisogni familiari.

Orbene, da quanto appena esposto non v'è chi non veda che la condizione di sovraindebitamento in cui attualmente si trovano i coniugi Cavone e Vitucci sia stata evidentemente provocata non solo dalle spese sostenute dai coniugi per far fronte alle spese mediche necessarie alla cura dei propri figli, ma soprattutto dall'omessa valutazione del merito creditizio da parte della Findomestic Banca S.p.A. e dalla Compass Banca S.p.A. A ciò si aggiunga che, a seguito della cessione del credito intervenuta tra la Findomestic Banca S.p.A. e la Florence Spv nel corso del 2013, mai notificata ai sig.ri Cavone e Vitucci, sino al 2017, la cessionaria non ha effettuato alcuna segnalazione in Centrale Rischi. Tale circostanza ha provocato l'impossibilità per gli altri Istituti di credito di poter avere informazioni indispensabili per poter meglio valutare la situazione finanziaria della famiglia Cavone. Una siffatta omissione, in ogni caso, non esclude la responsabilità della Compass Banca S.p.A., la

**STUDIO LEGALE**  
**AVV. ROSELLA CRISTANTIELLO & AVV. ANTONIO BUONO**

quale avrebbe dovuto effettuare una ben diversa valutazione del merito creditizio del sig. Cavone e, di conseguenza:

- innanzitutto, NON concedere nel corso del 2012 un prestito personale con rata mensile di € 526,24, tenuto conto dell'esistenza di un precedente prestito personale con rata mensile di € 632,00
- ed in secondo luogo, NON aggravare ulteriormente la situazione economica e finanziaria dei ricorrenti, permettendo l'estinzione del finanziamento rimborsabile con rate mensili di € 526,24 sottoscritto nel 2012, con la concessione di ulteriore credito nel 2014 effettuata mediante la cessione del quinto del 26.3.2014 e con il prestito personale del 5.9.2014; **difatti, sostituendo una rata mensile di € 526,24, con una rata mensile di € 710,00** (€ 170,00 per la cessione del quinto ed € 540,00 per il prestito personale).

Sul punto occorre evidenziare che l'art. 4 *ter* della L. n. 176 del 18 dicembre 2020, di conversione del d.l. 137 del 2020, ha modificato profondamente la Legge 3 del 2012 (cd. Legge "Salva-suicidi") prevedendo alcune misure nell'ottica di agevolare le procedure di sovraindebitamento: tra gli altri innesti, la responsabilità da mancata valutazione del merito creditizio.

Come è ben noto, l'art. 124 bis del Testo Unico Bancario, infatti, impone al finanziatore *"prima della conclusione del contratto di credito"* di valutare *"il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute*

**STUDIO LEGALE**  
**AVV. ROSELLA CRISTANTIELLO & AVV. ANTONIO BUONO**

*consultando una banca dati pertinente*". Tanto risulta necessario al fine di verificare se il consumatore possa onorare il debito contratto.

Non solo perché vi è il rischio di perdere quanto prestato ma anche perché ove mai il debitore non riesca ad adempiere alla sua obbligazione (non pagando le rate), e tale evenienza fosse prevedibile (in quanto lo stesso era carente, già al momento della richiesta, di idonee possibilità di adempiere), il creditore non potrà dolersi dello stato di sovraindebitamento cui ha colposamente contribuito.

L'Istituto di credito ha, dunque, l'onere di verificare in maniera complessiva la posizione del richiedente non potendo, altrimenti, in un secondo momento, far valere tale situazione di difficoltà economica. L'obbligo di verifica, corollario del più ampio onere di diligenza del creditore, è posto a tutela non solo del consumatore ma anche, e in genere, a garanzia della sanità e stabilità del mercato del credito. È questa la chiave di lettura per comprendere le importanti modifiche che sono state introdotte alla legge n. 3 del 2012 allo scopo di valorizzare la responsabilità del finanziatore. A tal fine la riforma ha indicato quale idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Più nel dettaglio, il gestore della crisi dovrà indicare se il soggetto finanziatore abbia o meno valutato il merito creditizio alla luce del calcolo predisposto dall'articolo in commento.

**STUDIO LEGALE**  
**AVV. ROSELLA CRISTANTIELLO & AVV. ANTONIO BUONO**

La mancata valutazione del merito creditizio produrrà, grazie alle modifiche della L. n. 176 del 2020, alcune importanti conseguenze. La sanzione che la nuova L. n. 3 del 2012 irroga al finanziatore che abbia colpevolmente determinato (o aggravato) la situazione di indebitamento del debitore è **l'impossibilità di presentare opposizioni o reclamo avverso il piano.** Infatti *“Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, **ne' far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore**”* (art. 4 *ter* L. n. 176 del 2020).



**D) PROCEDURE ESECUTIVE PENDENTI**

Quanto alle procedure esecutive pendenti, così come certificato dalle comunicazioni pervenute dalla cancelleria del Tribunale di Bari (**Doc. 17**), si rileva l'esistenza di un procedimento esecutivo presso terzi a oggi pendente presso il Tribunale di Bari, Sezione Esecuzioni mobiliari contraddistinto dal R.G.E. n. 1083/2019, Giudice dell'Esecuzione – Dott. Benedizione instaurato dalla Ifis Npl S.p.A. con la notifica del 21.2.2019 e successiva iscrizione a ruolo dell'atto di pignoramento per l'importo complessivo di € 95.153,35, pari

**STUDIO LEGALE**  
**AVV. ROSELLA CRISTANTIELLO & AVV. ANTONIO BUONO**

alla somma precettata di € 63.435,57 aumentata come per legge della metà, oltre interessi e spese successive (**Doc. 18**).

∞∞∞∞∞∞

**E) SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE**

La situazione patrimoniale e reddituale degli istanti alla data della predisposizione del presente ricorso, sulla scorta dell'inventario dei beni, evidenzia le seguenti poste:

**E.1. PASSIVO PATRIMONIALE**

Ai sensi dell'art. 7 bis della Legge n. 3 del 2012 si è proceduto alla elaborazione della situazione patrimoniale dei sig.ri Cavone Giovanni e Vitucci Angela operando una distinzione tra le masse attive e passive degli istanti e i risultati sono stati riepilogati nelle seguenti tabelle (redatte sulla base delle visure CR, Cai, protesti, estratti di ruolo Ader e precisazioni del credito pervenute al Gestore dott. Nicola Bisceglie: **Doc. 11, Doc. 19, Doc. 20, Doc. 21, Doc. 22**):

**TABELLA n. 1 CAVONE GIOVANNI**

Creditori	Riferimenti	Importo	Natura del credito
	rapporto/atto giudiziario		



**STUDIO LEGALE**
**AVV. ROSELLA CRISTANTIELLO & AVV. ANTONIO BUONO**

Ifis Npl S.p.A.	<u>Atto di precetto e successivo atto di pignoramento presso terzi</u>	€ 63.435,57	Chirografario
Compass Banca S.p.A. (cointestazione Vitucci Angela)	Decreto ingiuntivo – Atto di precetto	€ 31.712,97	Chirografario
Credem S.p.A.	Contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio	€ 8.624,00	Chirografario
Credem S.p.A.	Contratto di finanziamento delegazione di pagamento	€ 16.770,00	Chirografario
Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A.	Debito iscritto a ruolo	€ 657,84	Privilegio mobiliare speciale ex art. 2758, 2749 e 2778, n. 7, c.c. (Canone Rai)  € 130,10  Privilegio mobiliare generale ex artt.

**STUDIO LEGALE****AVV. ROSELLA CRISTANTIELLO & AVV. ANTONIO BUONO**

			2752, 2749, 2778, n. 18 (Irpef)  € 272,88  chirografario  € 142,34
Comune di Bari- Ripartizione Tributi	Estratto debitorio	€ 3.304,00	Privilegio mobiliare generale ex art. 2752 c.c. (Tarsu – Tari) € 2.989,00
Totale passivo patrimoniale  Cavone Giovanni		€ 124.504,38	In privilegio mobiliare speciale  € 130,10  In privilegio mobiliare generale  € 3.404,22  In chirografario

**STUDIO LEGALE****AVV. ROSELLA CRISTANTIELLO & AVV. ANTONIO BUONO**

		€ 120.684,88
--	--	--------------

**TABELLA n. 2 VITUCCI ANGELA**

Creditori	Riferimenti rapporto/atto giudiziario	Importo	Natura del credito
Arca Puglia Centrale	Estratto debitorio	€ 39.681,05	Credito impignorabile ex legge 662/96 art. 2 par. 85
Compass Banca S.p.A. (cointestazione Giovanni Cavone)	Decreto ingiuntivo – Atto di precepto	€ 31.712,97	Chirografario
Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A.	Debito iscritto a ruolo	€ 137,44	Chirografario
Totale passivo patrimoniale Vitucci Angela		€ 71.531,46	di cui

**STUDIO LEGALE****AVV. ROSELLA CRISTANTIELLO & AVV. ANTONIO BUONO**

		€ 31.850,41 chirografari
		€ 39.681,05 quali crediti impignorabili ai sensi della legge 662/96 art. 2 pa r. 85

Come si evince dalla documentazione esaminata e dai prospetti sopra riportati, il monte debiti facente capo al sig. Cavone Giovanni ammonta ad oggi a € **124.504,38** di cui € 3.819,50 in privilegio ed € 120.684,88 in chirografario. Per quanto attiene, invece, alla debitoria complessiva della sig.ra Vitucci Angela, compreso il rapporto cointestato con il sig. Cavone Giovanni intrattenuto con la Compass Banca S.p.A., quest'ultima risulta pari ad € **71.531,46** di cui € **31.850,41** non assistiti da ipoteca o privilegi ed € **39.681,05** quali crediti impignorabili ai sensi della legge 662/96 art. 2 par. 85 (Visure Cr, Cai, protesti, estratti di ruolo Ader, precisazioni del credito ottenute dal Gestore dott. Nicola Bisceglie, **Doc. 23, Doc. 24, Doc. 25, Doc. 26, Doc. 27**).

\*\*\*

**E.2. DESCRIZIONE DEL PASSIVO PATRIMONIALE****E.2.1. CAVONE GIOVANNI****A) SITUAZIONE DEBITORIA CON LA IFIS NPL S.P.A.**

**STUDIO LEGALE****AVV. ROSELLA CRISTANTIELLO & AVV. ANTONIO BUONO**✓ **Prestito Personale Findomestic Banca S.p.A. del 24.10.2011**

Con contratto di prestito personale del 24.10.2011 (**Doc. 9**), la Findomestic Banca S.p.A. ha concesso al sig. Cavone Giovanni l'importo di € 46.839,00 da rimborsare in n. 84 rate mensili di € 632,00. Nel corso del biennio 2013/2014 il ricorrente non riusciva ad adempiere regolarmente al pagamento della rate mensili del piano di ammortamento originario e, a seguito della risoluzione del contratto e della decadenza dal beneficio del termine. Con ricorso *ex art.* 633 ss. c.p.c. depositato presso il Tribunale di Bari, la Banca Ifis S.p.A., cessionaria del credito, ha richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1130/2018, emesso in data 15.3.2018 con il quale veniva ingiunto al sig. Cavone Giovanni di pagare a Banca Ifis S.p.A. la somma di € 55.406,34 oltre successivi interessi sul capitale e spese. Successivamente, la Ifis Npl S.p.A., qualificatasi quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di Banca Ifis S.p.A., ha notificato dapprima atto di precetto di pagamento il 31.12.2018 per l'importo di € 63.435,57 e, in data 21.2.2019, atto di pignoramento presso terzi al debitore e al datore di lavoro di quest'ultimo, per la complessiva somma di € 95.153,35, iscritto a ruolo presso il Tribunale di Bari, Sezione Esecuzioni mobiliari contraddistinto dal R.G.E. n. 1083/2019, Giudice dell'Esecuzione – Dott. Benedizione. La prossima udienza è fissata per il 24.3.2022.

\*\*\*

**B) SITUAZIONE DEBITORIA CON LA COMPASS BANCA S.P.A.**✓ **Prestito personale Compass Banca S.p.A. del 5.9.2014**

**STUDIO LEGALE**  
**AVV. ROSELLA CRISTANTIELLO & AVV. ANTONIO BUONO**

Con contratto di prestito personale del 5.9.2014 (si veda **Doc. 14**), la Compass Banca S.p.A. ha concesso al sig. Cavone Giovanni e alla sig.ra Vitucci Angela l'importo di € 32.415,00 da rimborsare in n. 84 rate mensili da € 540,00. I ricorrenti non riuscivano ad adempiere regolarmente al pagamento della rate mensili del piano di ammortamento originario e, a seguito della risoluzione del contratto e della decadenza dal beneficio del termine. Con ricorso *ex art. 633 ss. c.p.c.* promosso dinanzi al Tribunale di Bari, la Compass Banca S.p.A. ha richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 4768/2020, emesso in data 29.10.2020 con il quale veniva ingiunto al sig. Cavone Giovanni di pagare alla creditrice la somma di € 29.509,37 oltre successivi interessi sul capitale e spese. Successivamente, la Compass Banca S.p.A. ha notificato il 31.7.2021 atto di precetto di pagamento per l'importo di € 32.995,75.

\*\*\*

**C. SITUAZIONE DEBITORIA CON LA CREDEM S.P.A.**

- ✓ **Cessione del quinto dello stipendio del 2016 e delegazione di pagamento del 2018 da rimborsarsi rispettivamente in nn. 120 e 108 rate mensili dell'importo di € 196,00 e di € 258,00**

Dalla documentazione in possesso del cliente non è stato possibile rinvenire i contratti di cessione del quinto sottoscritti nel 2016 e di delegazione di pagamento del 2018 concessi al sig. Cavone Giovanni dalla Credem S.p.A. Dell'esistenza di tali rapporti bancari vi è certezza tenuto conto della trattenuta mensile effettuata sulla busta paga del ricorrente di € 196,00 per la cessione del quinto ed € 258,00 per la delegazione di pagamento. Il debito residuo è

**STUDIO LEGALE**  
**AVV. ROSELLA CRISTANTIELLO & AVV. ANTONIO BUONO**

indicato anch'esso in busta paga, pari rispettivamente ad € 8.624,00, ed € 16.770,00, così come le rate residue, pari rispettivamente a n. 45 e a n. 66 (**Doc. 16**).

**D. SITUAZIONE DEBITORIA AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE S.P.A.**

Dall'analisi dei prospetti riepilogativi della situazione debitoria con l'Agenzia delle Entrate e Riscossione è emerso che il sig. Giovanni Cavone ha maturato una **debitoria** pari ad **€ 657,84** (**Doc. 21**), per le causali di cui in tabella n. 1

**E. SITUAZIONE DEBITORIA CON IL COMUNE DI BARI RIPARTIZIONE TRIBUTI**

Con riferimento alla debitoria maturata nei confronti del Comune di Bari, dall'accesso effettuato dal gestore dott. Nicola Bisceglie è risultata una esposizione pari ad € 3.304,00 per omesso pagamento della Tarsu-Tari (**Doc. 28**)

\*\*\*

**E.2.2. VITUCCI ANGELA**

**A) SITUAZIONE DEBITORIA CON L'ARCA PUGLIA CENTRALE**

La sig.ra Vitucci Angela, in qualità di inquilina convivente della sig.ra Bonanzinga Francesca, madre dell'istante e assegnataria dell'alloggio popolare sito in Bari (Ba) alla via R.Ciusa n. 25 (attuale residenza del nucleo familiare), a seguito della morte dell'originaria assegnataria, ha maturato nei confronti dell'Arca Puglia Centrale un'esposizione debitoria pari ad **€ 39.681,05** così come indicato dall'estratto debitorio allegato al presente ricorso (**Doc. 29**). Orbene, sul

**STUDIO LEGALE**  
**AVV. ROSELLA CRISTANTIELLO & AVV. ANTONIO BUONO**

punto occorre evidenziare che con istanza protocollata il 10.5.2021 (**Doc. 30**) la sig.ra Vitucci Angela ha proposto una nuova richiesta di voltura del contratto di locazione in suo favore (ex art. 13, L.R. 10/2014) che, però allo stato non risulta ancora essere stata evasa dall'Ente.

\*\*\*

**B) SITUAZIONE DEBITORIA CON LA COMPASS BANCA S.P.A.**

✓ **Prestito personale Compass Banca S.p.A. del 5.9.2014**

Ci si riporta quanto già specificato al punto E.2.1. lettera B)

\*\*\*

**B) SITUAZIONE DEBITORIA AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE S.P.A.**

Dall'analisi dei prospetti riepilogativi della situazione debitoria con l'Agenzia delle Entrate e Riscossione è emerso che la sig.ra Vitucci Angela ha maturato una **debitoria** pari ad **€ 137,44** (**Doc. 25**) per le causali di cui in tabella n. 2

\*\*\*

**E.3 ATTIVO PATRIMONIALE**

**E.3.1 ATTIVO PATRIMONIALE SIG. CAVONE GIOVANNI**

L'attivo patrimoniale è stato calcolato su base annua tenendo quindi in considerazione il reddito annuo medio del sig. Cavone relativo alle ultime tre annualità e al patrimonio mobiliare facilmente liquidabile pari costituito dai veicoli intestati al ricorrente. Come già sopra evidenziato gli istanti non posseggono alcun patrimonio immobiliare.



**STUDIO LEGALE****AVV. ROSELLA CRISTANTIELLO & AVV. ANTONIO BUONO**

Valore stimato del patrimonio immobiliare	€ 5.600,00
Valore stimato del patrimonio mobiliare	€ 2.000,00
Valore annuo medio retribuzione sig. Cavone	€ 22.857,00  (valore medio netto ottenuto dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi)
Valore complessivo del patrimonio	€ 30.457,00

**E.3.2 ATTIVO PATRIMONIALE SIG. VITUCCI ANGELA**

**STUDIO LEGALE**  
**AVV. ROSELLA CRISTANTIELLO & AVV. ANTONIO BUONO**

---

La sig.ra Vitucci Angela non possiede alcun patrimonio aggredibile dai suoi creditori. Quest'ultima come sopra esposto, non possiede alcun reddito, né beni immobili e mobili di valore apprezzabile.

**DESCRIZIONE PATRIMONIO****E.3.3. DESCRIZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE**

Dalla Visura catastale in atti, si evince che il sig. Cavone Giovanni è titolare della quota di proprietà pari a 1/18 di un immobile sito in Bari (Ba) al Corso Mazzini n. 25, Categoria catastale A/4, 3 vani, Rendita 286,63. Secondo i valori indicati dall'Agenzia dell'Entrate nell'Archivio delle valutazioni immobiliari il valore di mercato dell'immobile si aggira tra gli € 94.500,00 e gli € 108.500,00. Considerando quindi che il ricorrente è comproprietario di una quota pari a 1/18 del ridetto immobile, anche a fronte della liquidazione di tale bene, la quota di proprietà del sig. Cavone Giovanni, ipotizzando un valore medio di euro 101.500,00, avrebbe un valore di euro **5.600,00**.

La sig.ra Vitucci, al contrario non risulta proprietaria di alcun bene immobile (**Doc. 31**).

\*\*\*

**E.2.1. DESCRIZIONE PATRIMONIO MOBILIARE****a. VEICOLI**

Il sig. Cavone Giovanni è proprietario di n. 2 autoveicoli: una Alfa Romeo 159 SW tg. DL824CX, immatricolata per la prima volta il 26/07/2007 del valore di € 1.500,00, bene strumentale allo svolgimento dell'attività lavorativa del sig. Cavone Giovanni; una Alfa Romeo

**STUDIO LEGALE**  
**AVV. ROSELLA CRISTANTIELLO & AVV. ANTONIO BUONO**

147 tg. FD296TT (Targa Precedente CP492BK), immatricolata la prima volta nel 31.3.2005 del valore di € 1.000,00, quest'ultima in comproprietà con il figlio Luca Cavone (valore € 500,00 considerata la comproprietà). Considerato l'esiguo valore dei beni, nonché la strumentalità del primo autoveicolo all'attività lavorativa del ricorrente, e la conseguente necessità per il nucleo familiare di possedere una seconda autovettura al fine di consentire alla sig.ra Vitucci Angela e al figlio Luca Cavone di spostarsi in assenza del padre impegnato con il proprio lavoro pressoché tutto il giorno, si ritiene necessario escludere dalla presente procedura tali beni **(Doc. 32)**.

**c. CONTI CORRENTI**

Il sig. Cavone Giovanni risulta l'unico soggetto titolare di un conto corrente, tenuto presso le Poste Italiane S.p.A. avente un saldo di € 1.286,51 (all'11.3.2022 – a seguito di accredito del 11.3.2022 dello stipendio pari ad € 1.279,00, precedentemente, il saldo era pari ad **€ 7,51**) **(Doc. 33)**. Trattandosi di somme esigue e necessarie al sostentamento dell'istante, si chiede sin da ora di escludere detti importi dalla presente procedura.

\*\*\*

**F.5. SITUAZIONE REDDITUALE**

Allo stato, la famiglia Cavone Vitucci percepisce esclusivamente redditi da lavoro dipendente del sig. Cavone Giovanni pari ad € 22.857,00 annui ca. (valore ottenuto dalla media dei redditi imponibili dichiarati negli ultimi cinque anni), corrispondenti ad € 1.904,75 mensili derivanti



## STUDIO LEGALE

AVV. ROSELLA CRISTANTIELLO & AVV. ANTONIO BUONO

dalla propria attività lavorativa prestata in favore della Apulia Trasporti S.r.l. con la qualifica di operaio, svolgendo mansioni di autista (**Doc. 34**).

Al ridetto reddito deve aggiungersi quello percepito dalla piccola Olga Cavone a titolo di indennità di accompagnamento, il cui importo non fa reddito e costituisce in ogni caso un credito impignorabile ai sensi dell'art. 545 c.p.c., che viene utilizzato integralmente e, in realtà non è neppure sufficiente a far fronte alle esigenze della minore Olga Cavone, tenuto conto delle ingenti spese che i sigg. Cavone devono continuamente fronteggiare a causa delle condizioni psicofisiche in cui quest'ultima versa e delle connesse continue richieste di quest'ultima.

\*\*\*

### G) SPESE NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DEL RICORRENTE

Si evidenzia come la spesa mensile complessiva necessaria al sostentamento della famiglia del ricorrente sia pari a € 1.700,00 ca. così ripartiti:

Voci di spesa	Importo mensile
Spese Alimentari, per la casa e sostentamento animali domestici	€ 450,00



**STUDIO LEGALE****AVV. ROSELLA CRISTANTIELLO & AVV. ANTONIO BUONO**

Vestiario e accessori	€ 200,00
Bollette telefono, cellulare, acqua, luce e gas e oneri condominiali	€ 200,00
Spese per canoni di locazione Arca Puglia	€ 263,00
Carburante	€ 300,00
Assicurazione	€ 100,00
Spese mediche, farmaceutiche e veterinarie	€ 200,00
<b>Totale fabbisogno mensile</b>	<b>€ 1.713,00</b>

Da queste spese sono escluse quelle relative ai bisogni della figlia Olga Cavone derivanti dalla patologia di quest'ultima a cui i sig.ri Cavone e Vitucci provvederanno con gli importi scaturenti dall' assegno di indennità percepito dall'Inps. Tale valore coincide, peraltro, con

**STUDIO LEGALE**  
**AVV. ROSELLA CRISTANTIELLO & AVV. ANTONIO BUONO**

L'importo calcolato ai sensi dell'art. 14 *quaterdecies* L. n. 3/2012, secondo cui, nell'ipotesi di liquidazione del patrimonio deve essere esclusa dalla massa attiva liquidabile "quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà", moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159", pari a **€ 1.698,44 (importo dell'assegno sociale pari a € 460,28 aumentato della metà = € 690,42 X 2,46 parametro Isee famiglia di 4 persone = € 1.698,44).**



**F) ASSENZA DI ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO DEL  
DEBITORE**

Non risultano atti dispositivi compiuti dal debitore e impugnati dai creditori, così come non risultano atti di disposizione del patrimonio rilevanti compiuti negli ultimi 5 anni dai sig.ri Cavone e Vitucci.



**G) CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO CON I CREDITORI E  
PROSPETTIVE DI SODDISFACIMENTO**

**STUDIO LEGALE**  
**AVV. ROSELLA CRISTANTIELLO & AVV. ANTONIO BUONO**

---

Con il presente atto, il sig. Cavone Giovanni intende avanzare, come difatti avanza, un piano del consumatore con remissione parziale del debito al fine di ottenere l'apertura della procedura di cui all'art. 7, L. n.3/2012, con durata massima di 8 anni, che prevede il pagamento della somma complessiva di € 28.800,00 (Euro ventottomilaottocento/00) in numero 96 rate mensili, la prima scadente a 30 giorni dall'omologazione del piano, dell'importo di € 300,00 (euro trecento/00) cadauna, secondo quanto riportato nei prospetti di cui al paragrafo successivo. Ai fini della fattibilità del piano, va considerato che **a garanzia dell'esatto adempimento di quanto contenuto nella proposta avanzata dal sig. Cavone il ricorrente mette** a disposizione il TFR maturato dal sig. Cavone e che verrà percepito dallo stesso nel momento in cui matureranno i requisiti pensionistici previsti dalla legge. Sul punto occorre precisare che il sig. Cavone Giovanni non maturerà i suddetti requisiti nei quattro anni successivi al deposito della presente proposta.

\*\*\*

Per quanto attiene, invece, all'istante sig.ra Vitucci Angela, quest'ultima non può offrire alla procedura alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura e, pertanto si chiede l'applicazione dell'art. 14 *quaterdecies* L. n. 3/2012 che ha previsto la possibilità per *"il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento. Non sono considerati*

**STUDIO LEGALE**  
**AVV. ROSELLA CRISTANTIELLO & AVV. ANTONIO BUONO**

*utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati. 2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotti le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159".*

Come è ben noto, infatti, l'art. 7-bis della L. n. 3/2012, introdotto con la L. n. 176/2020 ha stabilito che le masse attive e passive dei debitori istanti debbano rimanere separate, non consentendo quindi ad uno dei ricorrenti di offrire le proprie risorse economiche per il pagamento dei creditori dell'altro istante.

Da ultimo deve rilevarsi l'evidente **convenienza del piano così come proposto rispetto all'alternativa liquidatoria.** I sig.ri Cavone e Vitucci, infatti, non posseggono beni immobili, ad eccezione (per quanto attiene al sig. Cavone) di una esigua quota di proprietà (1/18) dell'immobile sito in Bari al Corso Mazzini n. 25, in cui attualmente risiede il padre del sig. Cavone Giovanni. Intraprendere un procedimento liquidatorio che, come è ben noto non può spingersi oltre la durata di 4 anni, dimezzerebbe l'ammontare complessivo messo a disposizione dei creditori mediante la corresponsione di € 300,00 mensili (a quel punto sarebbe pari ad € 14.400,00 e non a € 28.800,00) a fronte di un ricavato dalla liquidazione della quota in comproprietà davvero esiguo (tra gli € 5.000,00 e gli € 6.000,00); senza contare i costi e le difficoltà scaturenti da una simile scelta. Una siffatta scelta, peraltro, non è stata ritenuta



**STUDIO LEGALE**  
**AVV. ROSELLA CRISTANTIELLO & AVV. ANTONIO BUONO**

percorribile dai creditori, i quali, nonostante gli ingenti crediti maturati, non hanno mai costituito alcun vincolo ipotecario, né soprattutto agito esecutivamente sulla ridetta quota.

\*\*\*

**PROSPETTO PREVISIONE SODDISFACIMENTO CREDITORI CAVONE  
GIOVANNI**

PROPOSTA sig. GIOVANNI CAVONE				
Natura del credito	Creditore	Debito Resideuo	% soddisfo	Somma proposta nel piano
Onorario	avv.ti Rosella Cristantiello e avv.to Antonio Buono	€ 3.588,00	100%	€ 3.588,00
Onorario	OCC	€ 3.519,53	100%	€ 3.519,53
Tributi Tarsu/TARI	Comune di Bari	€ 3.304,00	100%	€ 3.304,00
Tributi	Agenzia Entrate Riscossione	€ 130,10	100%	€ 130,10
		€ 272,88	100%	€ 272,88
		€ 112,52	100%	€ 112,52
		€ 142,34	14,81%	€ 21,08
Finanziamento	Ifis NPL spa	€ 63.435,57	14,81%	€ 9.394,81
Finanziamento	Compass Banca spa	€ 31.712,97	14,81%	€ 4.696,69
Finanziamento	Credito Emiliano spa	€ 8.624,00	14,81%	€ 1.277,21
Finanziamento	Credito Emiliano spa	€ 16.770,00	14,81%	€ 2.483,64
<b>TOTALE</b>		<b>€ 131.611,91</b>	<b>Totale offerto</b>	<b>€ 28.800,46</b>

**PROSPETTO PAGAMENTO IMPORTI MENSILI IN FAVORE DEI  
CREDITORI**



## STUDIO LEGALE

AVV. ROSELLA CRISTANTIELLO & AVV. ANTONIO BUONO

PIANO DEI PAGAMENTI		
Rata 1	€ 300,00	
Rata 2	€ 300,00	
Rata 3	€ 300,00	
Rata 4	€ 300,00	
Rata 5	€ 300,00	
Rata 6	€ 300,00	
Rata 7	€ 300,00	
Rata 8	€ 300,00	
Rata 9	€ 300,00	
Rata 10	€ 300,00	
Rata 11	€ 300,00	<b>Prede duzione per euro 6.900,00</b>
Rata 12	€ 300,00	
Rata 13	€ 300,00	
Rata 14	€ 300,00	
Rata 15	€ 300,00	
Rata 16	€ 300,00	
Rata 17	€ 300,00	
Rata 18	€ 300,00	
Rata 19	€ 300,00	
Rata 20	€ 300,00	
Rata 21	€ 300,00	
Rata 22	€ 300,00	
Rata 23	€ 300,00	
Rata 24	€ 300,00	<b>Prede zione per euro 207,53</b>
		<b>Privilegio per euro 92,47</b>
Rata 25	€ 300,00	<b>Privilegio per euro 3.600,00</b>
Rata 26	€ 300,00	
Rata 27	€ 300,00	
Rata 28	€ 300,00	
Rata 29	€ 300,00	
Rata 30	€ 300,00	
Rata 31	€ 300,00	
Rata 32	€ 300,00	
Rata 33	€ 300,00	
Rata 34	€ 300,00	
Rata 35	€ 300,00	
Rata 36	€ 300,00	
Rata 37	€ 300,00	<b>Privilegio per euro 127,03</b>
		<b>Chirografo per euro 172,97</b>





## STUDIO LEGALE

AVV. ROSELLA CRISTANTIELLO & AVV. ANTONIO BUONO

Rata 38	€ 300,00
Rata 39	€ 300,00
Rata 40	€ 300,00
Rata 41	€ 300,00
Rata 42	€ 300,00
Rata 43	€ 300,00
Rata 44	€ 300,00
Rata 45	€ 300,00
Rata 46	€ 300,00
Rata 47	€ 300,00
Rata 48	€ 300,00
Rata 49	€ 300,00
Rata 50	€ 300,00
Rata 51	€ 300,00
Rata 52	€ 300,00
Rata 53	€ 300,00
Rata 54	€ 300,00
Rata 55	€ 300,00
Rata 56	€ 300,00
Rata 57	€ 300,00
Rata 58	€ 300,00
Rata 59	€ 300,00
Rata 60	€ 300,00
Rata 61	€ 300,00
Rata 62	€ 300,00
Rata 63	€ 300,00
Rata 64	€ 300,00
Rata 65	€ 300,00
Rata 66	€ 300,00
Rata 67	€ 300,00
Rata 68	€ 300,00
Rata 69	€ 300,00
Rata 70	€ 300,00
Rata 71	€ 300,00
Rata 72	€ 300,00
Rata 73	€ 300,00
Rata 74	€ 300,00
Rata 75	€ 300,00
Rata 76	€ 300,00
Rata 77	€ 300,00
Rata 78	€ 300,00
Rata 79	€ 300,00
Rata 80	€ 300,00
Rata 81	€ 300,00
Rata 82	€ 300,00
Rata 83	€ 300,00
Rata 84	€ 300,00
Rata 85	€ 300,00
Rata 86	€ 300,00
Rata 87	€ 300,00
Rata 88	€ 300,00
Rata 89	€ 300,00
Rata 90	€ 300,00
Rata 91	€ 300,00
Rata 92	€ 300,00
Rata 93	€ 300,00
Rata 94	€ 300,00
Rata 95	€ 300,00
Rata 96	€ 300,00
<b>totale</b>	<b>€ 28.800,00</b>

**Chirografo  
per euro  
17.700,00**



**STUDIO LEGALE**  
**AVV. ROSELLA CRISTANTIELLO & AVV. ANTONIO BUONO**

Alla luce di quanto sopra esposto, i sig.ri Cavone e Vitucci, così come rappresentati, difesi e domiciliati ricorrono a codesto Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti:

**H) CONCLUSIONI**

**A) Con riferimento al sig. **Cavone Giovanni****

1. Ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi di cui agli artt. 7 e segg. della Legge n. 3/2012, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, dichiarare l'apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (piano del consumatore);
2. Fissare, *ex art. 12 bis*, comma 1, L. n. 3/2012 con decreto l'udienza con i relativi e conseguenti provvedimenti e i termini per le comunicazioni della proposta allegata e del decreto ai creditori nei termini di legge, nonché disponendo l'idonea forma di pubblicità, la trascrizione, a cura dell'organismo di composizione della crisi, del decreto.
3. Ordinare, *ex art. 12-bis*, comma 2, sempre con decreto, che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; ivi espressamente previsti i fermi amministrativi iscritti dall'Agente per la riscossione, tenuto conto che la prosecuzione della procedura esecutiva presso terzi che ha ad oggetto l'unica fonte di reddito della famiglia Cavone e Vitucci pendente dinanzi al Tribunale

**STUDIO LEGALE****AVV. ROSELLA CRISTANTIELLO & AVV. ANTONIO BUONO**

di Bari – Sezione Esecuzioni Mobiliari – R.G.E. n. 1083/2019, nonché l'instaurazione di nuove procedure espropriative pregiudicherebbe inequivocabilmente la fattibilità del piano.

4. Omologare il piano del consumatore così come sopra articolato, previa verifica dell'ammissibilità e della fattibilità dello stesso, nonché dell'idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità.

5. Dichiarare che gli Istituti di credito Findomestic Banca S.p.A. (ora Ifis Npl S.p.A.), la Compass Banca S.p.A. e la Credem S.p.A. hanno colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che hanno violato i principi di cui all'articolo 124-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che pertanto non possono presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

6. **In via subordinata**, previo ogni incombente di rito e provvedimento opportuno, dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 ter e ss. L. n. 3/2012.

\*\*\*

**B) Con riferimento alla sig.ra **Vitucci Angela****

1. Ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi di cui agli artt. 7 e segg. della Legge n. 3/2012, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, dichiarare l'apertura della procedura di



## STUDIO LEGALE

AVV. ROSELLA CRISTANTIELLO & AVV. ANTONIO BUONO

composizione della crisi, con particolare riguardo a quanto disposto dall'art. 14 *quaterdecies* L. n. 3/2012;

2. Fissare con decreto l'udienza con i relativi e conseguenti provvedimenti e i termini per le comunicazioni del ricorso e del decreto ai creditori nei termini di legge, nonché disponendo l'idonea forma di pubblicità, la trascrizione, a cura dell'organismo di composizione della crisi, del decreto.

3. Ordinare, sempre con decreto, che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; ivi espressamente previsti i fermi amministrativi iscritti dall'Agente per la riscossione;

4. Si chiede sin d'ora che la sig.ra Vitucci Angela sia ammessa al beneficio di cui all'art. 14 *quaterdecies*, punto 3, L. n. 3/2012, con emissione di apposito decreto ai sensi del punto 7 dello stesso articolo.

\*\*\*

**In via istruttoria**, oltre ai documenti citati nel corpo del presente atto, si produce documentazione esaminata dall'O.C.C. ai fini della redazione della proposta come da separato indice.

Ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115 e succ. mod., si dichiara espressamente che



**STUDIO LEGALE****AVV. ROSELLA CRISTANTIELLO & AVV. ANTONIO BUONO**

il presente giudizio è soggetto al pagamento del contributo unificato in misura fissa pari ad  
**Euro 98,00.**

Bari, 22.3.2022

**Avv. Rosella Cristantiello**

**Avv. Antonio Buono**